

### **Articolo 33**

## **DICHIARAZIONE**

1. Il soggetto passivo, di cui all'articolo 5, ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'articolo 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA nr. 15/2022.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a. per le utenze domestiche dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e – nel caso di non residenti – dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b. per le utenze non domestiche dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge, ovvero dal Presidente o dal Legale Rappresentante;
- c. per gli edifici in multi-proprietà e per i centri commerciali integrati dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

### **Articolo 34**

## **CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 33 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

### **UTENZE DOMESTICHE**

- a. generalità del contribuente, residenza e codice fiscale;
- b. recapito postale/posta elettronica del contribuente;
- c. dati catastali, indirizzo di ubicazione (comprensivo di numero civico e di numero dell'interno, ove esistente), superficie
- d. numero degli occupanti i locali, incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti abitualmente;
- e. generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o data in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. la sussistenza o il venire meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

## UTENZE NON DOMESTICHE

- a. denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partiva IVA, codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b. recapito postale/posta elettronica del contribuente
- c. generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno, ove esistente, la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f. data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione, ovvero di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. la sussistenza o il venire meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

2. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 (novanta) giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta raccomandata A/R, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello on-line. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata on-line.

3. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi.

5. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale il Comune comunica al contribuente il codice utente, il codice utenza attribuito e la data a partire dalla quale decorre l'attivazione dell'utenza coincidente con la data di inizio occupazione o detenzione indicata nella dichiarazione: la comunicazione è inviata entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della

dichiarazione. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (Punto Fisco).

6. All'atto della presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione, il Comune rilascia o trasmette al contribuente una ricevuta, indicando il riferimento della richiesta ricevuta, il codice identificativo del riferimento organizzativo del Comune che ha preso in carico la richiesta e la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della tariffa la variazione o cessazione dell'utenza: la comunicazione è inviata entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della dichiarazione.

7. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.

8. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo

9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.

10. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).

Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

11. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

12. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui

all'articolo 238, comma 10, del Decreto Legislativo nr. 152/2006, decorrono dal 01 Gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.